



RAGGRUPPAMENTO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE GGEV®

ODV

sede Via P. Colletta 6 42124 - REGGIO EMILIA Tel. 0522332445 cell 335201316 Codice fiscale:

91022330350

email info@ggev.re.it

Alla Segreteria Commissione III – Territorio, Ambiente, Mobilità
Settore Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari

Assemblea legislativa – Regione Emilia-Romagna

Via Aldo Moro n. 50 – 40127 Bologna - Italy

tel. (+39) 051 527 5313 – 051 527 5219

<https://www.assemblea.emr.it/lassemblea/istituzione/commissioni/comm-iii>

Oggetto Proposte al Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disciplina per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti". (Delibera di Giunta n. 1226 del 17 07 23)

Queste note sono state illustrate in data 15 novembre, in collegamento da remoto, all'udienza conoscitiva della Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità dalla sottoscritta M.Luisa Boretini presidente Raggruppamento GGEV odv Reggio Emilia ed inviate in forma scritta.

PREMESSA

La "sacralità" attribuita dagli antichi ad un albero o ad un bosco era un modo per imporne il rispetto. Oggi più che mai "Qualsiasi stupido è capace di distruggere gli alberi" affermava J.Muir pioniere americano della conservazione della natura

Dalla metà del secolo scorso il nostro territorio ed il paesaggio sono notevolmente cambiati: sono aumentate le aree a boschi spontanei in montagna a causa dell'abbandono delle coltivazioni, al contrario una piatta pianura= "piattura" coperta da basse coltivazioni meccanizzate intervallate da aree artigianali e strade di collegamento ha sostituito i "Boschi coltivati ad alti alberi da frutto e viti a "piantata" arrivati a noi dai tempi di Columella (De Rustica) A questo si aggiunge il concetto diffuso e ben radicato che alberi e verde siano un "bene privato di cui disporre liberamente" E' tangibile una diffusa ignoranza nella gestione del verde che determina interventi inadeguati, inutili o dannosi. Non a caso gli alberi spesso sono percepiti come un rischio.

In attesa che si diffondano conoscenze e che anche il mondo vegetale, i boschi e gli alberi acquistino lo "status" giuridico di esseri viventi e senzienti e che vengano sanciti i *diritti delle piante*, cerchiamo di riassumere le forme di tutela degli alberi e dei boschi, consapevoli che non è esaustivo.

- In Italia esiste una **legge di protezione dei boschi DLGS n.34/2018** a cui è ispirato **Il Regolamento forestale Regionale n.3 del 2018** ma non abbiamo una **legge nazionale di protezione del verde**, che invece esiste con continuità dal Medio Evo, ad esempio in Inghilterra. Pare assodato che in Italia le antiche leggi locali di protezione degli alberi siano decadute con l'Unità d'Italia: da ciò era derivata la liberalizzazione del taglio dei boschi precedentemente protetti (con conseguente aggravamento del dissesto idrogeologico).
- **Legge n.10 del 14 gennaio 2013 Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani**
La legge non protegge tutto il verde, è focalizzata sullo sviluppo del verde urbano e periurbano e sul censimento e la protezione degli alberi monumentali d'Italia. *Ridefinisce l'obbligo della piantumazione di un albero per ogni nato, Stabilisce la celebrazione della festa degli alberi il 21 novembre di ogni anno, stabilisce l'obbligo di censire gli alberi monumentali definendo le caratteristiche degli stessi (che non sono esattamente le stesse della nostra regione Emilia*



Romagna motivo per cui i due elenchi non coincidono) e Istituisce, presso il Ministero, il COMITATO per lo SVILUPPO del VERDE PUBBLICO.

Nella Legge citata e nel relativo Decreto ministeriale, si definiscono: gli alberi monumentali, i principi per il censimento, i criteri di monumentalità, l'istituzione dell'elenco nazionale degli Alberi Monumentali d'Italia che è gestito dal Corpo Forestale dello Stato; i divieti di abbattimento e danneggiamento e la definizione delle relative sanzioni ai trasgressori.

La tutela diventa valida e si può applicare il sistema sanzionatorio solo dopo che la proposta di monumentalità sancita con atto amministrativo del Comune sia stata notificata al proprietario. Sono vietati l'abbattimento, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale, salvo che per casi motivati e improcrastinabili in cui è necessaria l'autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali.

In base all'art. 7 c.4 della L.10/2013, per trasgressione ai divieti, salvo che il fatto costituisca reato, sono previste **sanzioni da € 5.000 a € 100.000** e la **sanzione va al sindaco del Comune territorialmente competente.**

- **Prima di questa legge nazionale, alcune regioni avevano provveduto per tempo a proteggere il verde, almeno quello più rilevante o monumentale. In EMILIA ROMAGNA** più di 40 anni fa sono stati fatti censimenti e con la **Legge Regionale 2/1977** è stato istituito l'elenco degli alberi monumentali regionali protetti.

La legge, per quell'epoca, era all'avanguardia e tutelava oltre ad elenchi appositi di alberi, siepi e fiori rari, i funghi, i tartufi e i prodotti del sottobosco. Tutte le norme di tutela individuavano il sindaco quale Autorità competente ad irrogare sanzioni.

Inoltre citava per la prima volta la figura di un nuovo tipo di volontariato ambientale, le guardie ecologiche volontarie. Un volontariato allora non ben definito ma chiaramente collocato in un ambito di tutela del verde ed a fianco della Regione e dei Comuni.

- L.R. N.6.2005 *Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000* gli alberi e le siepi possono essere tutelati quando sono **all'interno di alcuni tipi di aree protette**, quali le Riserve Forestali, i siti di RETE NATURA 2000 o i Parchi Nazionali o Regionali, o in una Riserva Naturale. Ovviamente occorre applicare attentamente le Misure di Conservazione o i regolamenti vigenti.
- Sono protetti anche gli **alberi dei boschi** in base al **DLGS n.34/2018 a cui è ispirato Il Regolamento forestale Regionale (n.3 del 2018)** dell'Emilia Romagna. Infatti nel definire le norme per l'arboricoltura produttiva del legno e dei castagni da frutto sono state stabilite regole di tutela dei boschi e delle siepi spontanee.

infine

- ***Infine, sempre per la difesa degli alberi monumentali può essere ribadita all'interno dei regolamenti Comunali del verde, adottati in molte città della nostra Regione. Come referente è sempre il Sindaco. Sono parte delle norme di competenza locale: possono essere uno strumento molto utile ad educare i cittadini: regolamentano gli interventi di potatura e gli abbattimento di alberi o siepi.***
Dovrebbe essere uno strumento di lavoro per le Commissioni Edilizia e del Paesaggio e più in generale per tutte le situazioni che si occupano di trasformazioni del verde. Tuttavia



spesso la presenza di “verde censito” o esistente non è parte dei vincoli ambientali di cui giustificare il non rispetto.

I Regolamenti comunali del Verde tutelano il patrimonio arboreo cioè alberi e arbusti, i parchi pubblici, i giardini storici e gli alberi di pregio. Anche gli ai monumentali regionali e nazionali sono di competenza dei Sindaci. Viene fatto rispettare dalle Polizie Locali. Naturalmente l'applicazione è di competenza anche delle Guardie Ecologiche se concordata in convenzione.

I Regolamenti del Verde sono scaricabili dal sito di ogni Comune e sono presenti in molti capoluoghi a Bologna 2020, Piacenza, Ravenna e Forlì-Cesena 2019, Parma 2016, Reggio .2013, Rimini 2001.

Elenco dettagliato delle proposte con relativa motivazione.

▪ **Art. 11 vigilanza**

Chiediamo che le GEV siano elencate tra coloro che possono vigilare sul rispetto delle norme di questa legge, così come presenti nella precedente l.r. n.2/77. Noi GEV abbiamo da sempre collaborato con Regione e Comuni nei censimenti, nei controlli, nella vigilanza. Siamo in grado di essere presenti in tutto il territorio regionale. Siamo istituzionalmente in rapporto con gli Enti quali Regione Emilia Romagna, ARPAE e Comuni ed in supporto ai Carabinieri-Forestali.

Da ricordare che il nostro volontariato è nato con la L.R. 2/77 dove è ha citato per la prima volta La Regione E.R. con questa legge aveva prefigurato questo nuovo tipo di volontari che, dopo aver fatto censimenti di alberi, siepi e fiori con il ruolo di botanici anche non professionisti, ne divenivano “tutori” in qualità di guardie ecologiche volontarie. Un volontariato in quel momento ancora non ben definito ma chiaramente collocato in un ambito di tutela del verde ed a fianco della Regione e dei Comuni.

Dopo tanti anni noi GEV siamo evoluti ed abbiamo acquisito maggiori competenze sulle modalità operative di accertamento ed anche su altri ambiti ambientali, e siamo da anni più di mille, presenti in tutte le Province.

• **Art. 3 definizioni**

- ✚ Proponiamo di inserire tra le specie protette i “PATRIARCHI FRUTTIFERI DELL’EMILIA ROMAGNA” Abbiamo partecipato e condiviso le finalità del censimento degli antichi alberi da frutto, realizzato dall’Associazione Patriarchi della Natura, “Patriarchi Fruttiferi dell’Emilia Romagna” dedicato agli alberi monumentali da frutto della nostra regione. In tutti i casi censiti sono presenti i caratteri di monumentalità, bellezza, rarità e resistenza alle avversità. La presenza di questi alberi è importante anche per conservare il patrimonio genetico di antiche varietà di frutti, molto ricche di sapori e ovviamente resistenti alle malattie.

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/pubblicazioni/patriarchi-da-frutto-dellemilia-romagna>

Associazione “Patriarchi della Natura in Italia” Via Fossato Vecchio 33 47100 Forlì e-mail: patriarchinatura@libero.it sito internet: www.patriarchinatura.it



- ✚ inserire genoma: questo termine è importante perché individua un aspetto importante e da non sottovalutare di queste antiche piante, utile da studiare per i botanici, gli agronomi, i climatologi
 - ✚ inserire castagneti: certo il castagno non sarebbe autoctono ed è una produzione da frutto, ma esistono boschi maestosi, antichi e storici
- **art 4 comma 3 inserire Consorzi di Bonifica.** I consorzi di Bonifica, (come AIPO) hanno in gestione una parte considerevole del territorio, con migliaia di chilometri di argini in cui troviamo siepi, o in cui vegetano alberi maestosi. La gestione idraulica ben fatta può convivere e trarre vantaggio dalla tutela del verde
 - **Art 6 c 10 vincoli ambientali RUE. Catasto dei terreni o immobiliare.** Il rischio più frequente per la sopravvivenza di queste specie antiche è dato dalle ristrutturazioni edilizie, trasformazioni urbanistiche e urbanizzazioni con ampliamenti di strade alberate. Alcuni Comuni hanno inserito l'elenco delle specie protette nei vincoli ambientali del Regolamento Urbanistico Edilizio. Tutti dovrebbero farlo. Sarebbe utile inserire questi dati anche nelle mappe catastali dei terreni e degli immobili
 - **art. 9 programmi CEAS** Questi centri di educazione alla sostenibilità sono organizzati e seguiti dalla Regione, da anni sono attivi per le feste degli alberi, organizzano piantumazioni con le scuole e con il pubblico: sarebbero un ottimo tramite per pubblicizzare la presenza degli alberi, siepi e boschi vetusti con visite guidate, raccolte e disseminazioni dei semi con le scuole.
 - **ART 9 TABELLAZIONE** Gli alberi della l.r.2/77 sono stati tutti tabellati e sono stati censiti periodicamente per controllarne lo stato di salute. (anche da noi GEV per conto della Regione). Abbiamo rilevato che è importante un segnale visibile sul luogo per avvisare e ricordare l'importanza e informare della specie. Sarebbe utile aggiornare anche le mappe informatiche, non solo quelle per esperti o MOKA regionale, ma anche quelle più usate da tutti noi per orientarci nei nostri viaggi. Del tipo GOOGLE MAPS o similari.
 - **ART 10 a) ricerche sul genoma b) raccolta e riproduzione e/o disseminazione** Sarebbe utile prevedere collaborazioni con le università, progetti condivisi con enti Pubblici e Volontariato, al fine di conoscere meglio le peculiarità di queste specie che sono vegetate nel nostro territorio arrivando sino a noi. Possono diventare anche una risorsa genetica per le specie del futuro.
 - **Art.12 sanzioni comma 2** E' doveroso ridimensionare le attuali sanzioni che attualmente sono irrisorie.
 - ✚ *Le sanzioni attuali, previste dalla l.r.2/77 sono state aggiornate applicando l'art. 62 della l.r n.6 /2005 Sanzioni in materia di flora regionale protetta 1. Per le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente legge, si applicano le sanzioni amministrative da euro 25,00 ad euro 250,00, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ad eventuali reiterazioni del comportamento da parte di chi le ha commesse, con la confisca amministrativa delle specie erbacee, arbustive e arboree e dei prodotti del sottobosco*



RAGGRUPPAMENTO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE GGEV®

ODV

91022330350

email info@ggev.re.it

sede Via P. Colletta 6 42124 - REGGIO EMILIA Tel. 0522332445 cell 335201316 Codice fiscale

oggetto della violazione." La sanzione va al Sindaco del Comune ed in PMR è di € 50,00 PER OGNI ALBERO L'importo della sanzione non è assolutamente commisurabile al valore degli alberi monumentali regionali.

- ✦ Le sanzioni previste dalla legge 10/2013 vanno anch'esse al Sindaco del Comune e sono stabilite da **€ 5.000 a € 100.000**: il PMR (Pagamento In Misura Ridotta v. Legge. 689/81) è quindi di € 10.000,00 per ogni albero.

- ✦ *E' veramente auspicabile aggiornare le sanzioni nella nostra Regione. Ed è opportuno individuare la Regione quale Ente Competente. Riflettendo sul significato della sanzione: nel caso di abbattimento non autorizzato o di danneggiamenti che ne determinano la morte ha lo scopo di punire un atto sconsiderato ad un bene che è un patrimonio di tutti, che, di fatto, è in custodia al proprietario. Quindi va punito in modo da essere anche un deterrente ad azioni sconsiderate. Forse è opportuno differenziare la sanzione per gli alberi monumentali regionali rispetto a quelli nazionali). Nella bozza proposta è stabilita con lo stesso minimo ma con un massimo ridotto a metà. Cioè da **€ 5.000 a € 50.000,00** ed in cui il PMR rimane sempre a **€ 5.000,00 per albero**, **Se esiste una sorta di gradualità tra gli Enti si potrebbe ipotizzare ad esempio un minimo anch'esso dimezzato: € 2.500,00 a 50.000,00 massimo, il che determinerebbe di applicare un PMR DI € 5.000,00 per ogni albero pur lasciando lo spazio sino a 50.000,00 € per l'applicazione di una sanzione più onerosa in casi di particolare gravità.***

Ringrazio della cortese attenzione e resto a disposizione per eventuali chiarimenti
Cordiali saluti

Prof. M. Luisa Borettini
Presidente Raggruppamento GGEV ODV REGGIO E.
Vice Presidente FEDERGEV Emilia Romagna odv

p.s. E' allegata la copia del progetto di legge con i suggerimenti evidenziati in verde

REGGIO E. 30/11/2023

- [Oggetto](#)
- [Iter](#)
- [Presentatori](#)
- [Relazione](#)
- [Scheda tecnico-finanziaria](#)

Oggetto n. 7138

Presentato in data: 18/07/2023

Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disciplina per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti". (Delibera di Giunta n. 1226 del 17 07 23)

DISCIPLINA PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI E DEI BOSCHI VETUSTI

Art. 1 Principi

1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con i principi dell'Unione europea della tutela ambientale e del patrimonio culturale, con la presente legge intende valorizzare e assicurare la conservazione degli alberi monumentali e del patrimonio boschivo di particolare interesse naturalistico, paesaggistico, storico, culturale e religioso ricadenti nel territorio emiliano-romagnolo.

Art. 2 Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge:

- a) recepisce le definizioni di «Albero monumentale» e di «Bosco vetusto» di cui all'articolo 7, commi 1 e 1-bis, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) ed attua quanto ivi previsto;
- b) definisce i criteri e le modalità per l'individuazione degli esemplari arborei e dei boschi di particolare pregio presenti sul territorio emiliano-romagnolo, non rientranti nella disciplina di cui alla legge n. 10 del 2013, ai quali attribuire il carattere di «Albero monumentale regionale» e di «Bosco vetusto regionale»;
- c) promuove e sostiene azioni di conservazione, di gestione e di valorizzazione degli esemplari arborei ai quali è attribuito il carattere di monumentalità e dei boschi ai quali è attribuito il carattere di vetustà ed incentiva iniziative didattiche e divulgative per diffonderne la conoscenza;

d) promuove, nelle azioni di valorizzazione e conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti, un approccio integrato che unisce iniziative legate all'identità culturale, al paesaggio naturale e agli ecosistemi biologici con l'obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza delle persone, la responsabilità condivisa per l'ambiente e per migliorare la qualità della vita.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 10 del 2013, nonché le seguenti definizioni:

a) «*Albero monumentale regionale (AMR)*» e «*Patriarca regionale*» (PR): albero singolo, isolato o facente parte di formazioni boschive, alberi in filare o in gruppo, ubicati sul territorio emiliano-romagnolo, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 7 della legge n. 10 del 2013, e che richiedono una speciale azione di conservazione poiché aventi particolari valori:

1) naturalistico: per età, dimensioni, rarità botanica e specie, anche in riferimento al territorio regionale, e per il valore ecologico o di genoma;

2) paesaggistico; per ubicazione, forma e portamento o architettura vegetale;

3) storico-culturale-religioso;

b) «*Zona di protezione dell'albero (ZPA)*»: area fisica di rispetto di norma di forma circolare e di raggio minimo di 10 metri, calcolata dall'esterno del fusto, atta alla conservazione del sito di radicazione e della chioma dell'Albero monumentale regionale per garantirne la stabilità strutturale e le buone condizioni vegetative e fitosanitarie;

c) «*Bosco vetusto regionale (BVR)*»: formazione boschiva, naturale o artificiale, ed anche castagneti antichi che non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 7 della legge n. 10 del 2013, che presenti caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione e, in particolare, caratterizzata dalla presenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) esemplari arborei di grandi dimensioni;

2) specie autoctone e da frutto antiche e/o rare;

3) biodiversità animale e vegetale di particolare pregio naturalistico;

4) complessa struttura del popolamento forestale;

5) mancanza di interventi di utilizzazione forestale da almeno quaranta anni;

6) documentazione storica relativa alla presenza del bosco;

d) «Ente forestale»: l'Ente territoriale competente all'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6), individuato dall'art. 21, comma 2, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) nei Comuni e nelle loro Unioni, se costituite;

2. Gli Alberi monumentali regionali possono appartenere sia a specie autoctone che alloctone **possono essere anche alberi da frutto antichi detti anche "patriarchi"** e ricadere sia in proprietà pubblica che privata, ricadere in aree forestali di origine naturale o artificiale, in aree rurali o urbane.

Art. 4

Istituzione dell'Elenco degli Alberi monumentali **e dei patriarchi** regionali e della Rete dei Boschi vetusti regionali

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di realizzare un quadro conoscitivo coordinato e integrato delle informazioni georeferenziate degli Alberi monumentali **e dei patriarchi** regionali e dei Boschi vetusti regionali presenti sul territorio emiliano-romagnolo e per assicurare la più ampia divulgazione delle stesse, istituisce l'Elenco degli Alberi monumentali regionali e la Rete dei Boschi vetusti regionali.

2. La Giunta regionale, con propria direttiva, definisce le modalità di gestione dell'Elenco degli Alberi monumentali **e dei patriarchi** regionali e della Rete dei Boschi vetusti regionali.

3. La Regione Emilia-Romagna, i Comuni, gli Enti forestali e gli Enti di gestione delle aree protette **e i Consorzi di Bonifica** condividono le informazioni e i dati utili per l'attuazione della presente legge.

Art. 5

Alberi monumentali e Boschi vetusti di cui all'articolo 7 della legge n. 10 del 2013

1. La Giunta regionale, con propria direttiva definisce le modalità per addivenire alla costituzione dell'elenco regionale degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ai sensi dell'articolo 7, della legge n. 10 del 2013 e della normativa statale attuativa.

Art. 6

Alberi monumentali **e dei patriarchi** regionali e Boschi vetusti regionali

1. La Giunta regionale, con propria direttiva individua i criteri naturalistici, paesaggistici e storico-culturali-religiosi idonei per l'attribuzione del carattere di monumentalità agli esemplari arborei di interesse regionale e i criteri naturalistici, selvicolturali e paesaggistici

idonei per l'attribuzione del carattere di vetustà dei boschi di interesse regionale, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 7 della legge n. 10 del 2013.

2. Chiunque può segnalare alla Regione esemplari arborei e boschi presenti sul territorio regionale per l'attribuzione dello status di Albero monumentale **o patriarca** regionale e di Bosco vetusto regionale.

3. La Struttura regionale competente verificata la sussistenza delle caratteristiche di monumentalità per gli Alberi monumentali regionali (AMR) **o patriarca (PR)** e le caratteristiche di vetustà dell'area proposta per i Boschi vetusti regionali (BVR) di cui all'articolo 3 esprime il proprio parere alla candidatura.

4. La Struttura regionale competente comunica l'avvio del procedimento di attribuzione del carattere di monumentalità o di vetustà al soggetto proprietario dell'Albero monumentale regionale (AMR) **o patriarca (PR)** e della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) o dell'area interessata dal Bosco vetusto regionale (BVR), al Comune, all'Ente forestale, all'Ente di gestione dell'area protetta e ai Carabinieri Forestale territorialmente interessati e lo pubblica sul proprio sito web.

5. I soggetti interessati possono presentare osservazioni e, decorsi quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 4, la Struttura regionale competente, valutate le osservazioni prevenute, con proprio atto determina l'attribuzione del carattere di monumentalità degli esemplari arborei o di vetustà dei boschi e lo comunica ai soggetti di cui al comma 4.

6. Il provvedimento di cui al comma 5 è pubblicato sul sito web dell'amministrazione regionale e per estratto sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), ed è altresì pubblicato, a fini meramente informativi, sul sito web dell'amministrazione comunale interessata territorialmente.

7. L'atto di conservazione del Bosco vetusto regionale può contenere il Piano di gestione dello stesso che, di norma, indica le attività e gli interventi per i quali è richiesta l'autorizzazione regionale di cui all'articolo 8.

8. A decorrere dalla data di pubblicazione sul BURERT all'esemplare arboreo è attribuito il carattere di monumentalità e al bosco il carattere di vetustà e ad essi si applicano le tutele di cui agli articoli 7 e 8.

9. La Struttura regionale competente inserisce i dati dell'Albero monumentale regionale (AMR) **o patriarca (PR)** e del Bosco vetusto regionale (BVR) di cui al comma 6 nell'Elenco regionale degli Alberi monumentali regionali (AMR) e nella Rete regionale dei Boschi vetusti di cui all'articolo 4.

10. L'atto di conservazione degli Alberi monumentali regionali (AMR), comprese le relative Zone di protezione degli alberi (ZPA), e dei Boschi vetusti regionali (BVR) è recepito dai Comuni territorialmente interessati negli strumenti di pianificazione urbanistica. **tra i vincoli ambientali del R.U.E. (REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO). Inoltre ogni Comune deve inserire l'elenco**

degli AMR, dei PR. e dei boschi vetusti (BVR) nel proprio regolamento del verde qualora sia stato adottato. Inserire nelle mappe catastali.

Art. 7

Conservazione e salvaguardia degli Alberi monumentali regionali

1. La Giunta regionale, con propria direttiva, individua gli interventi di gestione e conservazione degli Alberi monumentali regionali (AMR) e dei patriarchi (PR) sottoposti ad autorizzazione regionale e le modalità procedurali e organizzative per la loro esecuzione, compresi quelli di cui al comma 4.
2. Per gli Alberi monumentali e i patriarchi regionali è vietato:
 - a) l'abbattimento, la rimozione e il danneggiamento;
 - b) la modifica della chioma o dell'apparato radicale e la realizzazione di interventi che interessino gli organi epigei e l'apparato radicale;
 - c) l'esecuzione di interventi ricadenti all'interno della Zona di protezione dell'albero (ZPA).
3. La Struttura regionale competente, accertata l'impossibilità a adottare soluzioni alternative, può autorizzare gli interventi di cui al comma 2, indicando eventuali prescrizioni vincolanti, e comunica il provvedimento ai soggetti interessati. La Struttura regionale competente, il Comune e l'Ente di gestione dell'area protetta territorialmente interessati, verificano il rispetto delle prescrizioni ivi contenute.
4. In caso di concreto imminente pericolo per l'incolumità pubblica gli interventi di cui al comma 2 possono essere eseguiti in assenza di autorizzazione regionale, e devono essere comunicati tempestivamente alla Struttura regionale competente, ai soggetti interessati, ai Carabinieri Forestale territorialmente competenti.
5. In caso di abbattimento, di rimozione o di morte dell'esemplare monumentale tutelato la Struttura regionale competente procede all'approvazione dell'atto di rimozione del vincolo di conservazione e aggiorna l'Elenco regionale di cui all'articolo 4.

Art. 8

Conservazione e salvaguardia dei Boschi vetusti regionali

1. La Giunta regionale, con propria direttiva, individua gli interventi di gestione e conservazione dei Boschi vetusti regionali (BVR) sottoposti ad autorizzazione regionale e le modalità procedurali e organizzative per la loro esecuzione, compresi quelli di cui al comma 4.
2. Per i Boschi vetusti regionali sono vietati:
 - a) i tagli di utilizzazione forestale;

- b) qualsiasi intervento che possa danneggiare o modificare gli apparati epigei e ipogei degli esemplari arbustivi ed arborei che formano il bosco vetusto;
- c) qualsiasi intervento che possa danneggiare o modificare il sottobosco e la presenza degli stadi seriali legati alla rigenerazione e alla senescenza.

3. La Struttura regionale competente può autorizzare la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, solo per casi motivati, indicando eventuali prescrizioni vincolanti, e comunica il provvedimento ai soggetti interessati. La Struttura regionale competente, i Comuni, l'Ente forestale e l'Ente di gestione dell'area protetta territorialmente interessati, verificano e vigilano sul rispetto delle prescrizioni ivi contenute e di quelle previste nel Piano di gestione.

4. In caso di concreto imminente pericolo per l'incolumità pubblica gli interventi di cui al comma 2 possono essere eseguiti in assenza di autorizzazione regionale, e devono essere comunicati tempestivamente alla Struttura regionale competente, ai soggetti interessati, ai Carabinieri Forestale territorialmente competenti.

Art. 9

Valorizzazione, informazione e formazione

1. La Regione Emilia-Romagna in occasione della "*Giornata nazionale degli alberi*" il 21 novembre promuove iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio arboreo e boschivo di maggior pregio presente sul territorio emiliano-romagnolo e alla valorizzazione delle tradizioni legate agli alberi e ai boschi nella cultura italiana.

2. La Regione Emilia-Romagna, anche attraverso la collaborazione sinergica con soggetti pubblici e privati, promuove e sostiene iniziative di valorizzazione, informazione e formazione volte a diffondere l'importanza della tutela e della corretta gestione degli esemplari arborei monumentali e dei boschi vetusti nell'ambito della conservazione della biodiversità e della promozione degli aspetti storico-culturali connessi. **Inserisce iniziative di valorizzazione del patrimonio arboreo protetto nei programmi dei CEAS (Centri di Educazione per la Sostenibilità) regionali.**

3. *Per le finalità della presente legge la Regione si dota di un Sistema informativo che assolve anche agli obblighi di costituzione dell'Elenco degli Alberi monumentali regionali e dei Boschi vetusti regionali di cui all'art. 6. **E promuove la tabellazione degli AMR, PR E BOSCHI VETUSTI tramite gli Enti territorialmente competenti: Enti Parco, Enti per la biodiversità, Comuni, Enti di Bonifica.***

Art. 10

Azioni per la gestione e la valorizzazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di salvaguardare, conservare e valorizzare gli esemplari arborei monumentali e le relative zone di protezione, nonché i boschi vetusti,

tutelati dalla presente legge e dalla legge n. 10 del 2013, promuove e sostiene, anche attraverso la concessione di contributi, la realizzazione di:

a) indagini sullo stato di salute; **ricerche sul genoma in funzione delle caratteristiche di longevità, resistenza alle variazioni climatiche, rarità**

b) *interventi di salvaguardia, conservazione e gestione*; **iniziative di raccolta semi e di riproduzione o disseminazione.**

c) iniziative di censimento del patrimonio arboreo monumentale e dei boschi presenti sul territorio regionale;

d) iniziative di comunicazione e sensibilizzazione volte alla divulgazione della conoscenza, della tutela e dell'importanza della corretta cura e gestione.

2. La Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità per l'accesso, la concessione, la rendicontazione e la revoca dei contributi di cui al comma 1.

Art. 11 Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente legge è esercitata dalla Regione Emilia-Romagna, anche attraverso ARPAE, dai Comuni, dagli Enti forestali e dagli Enti di gestione delle aree protette. **e dal volontariato regionale organizzato rappresentato dai Raggruppamenti G.E.V. presenti nelle diverse province**

2. La Regione, i Comuni, gli Enti forestali e gli Enti di gestione delle aree protette possono promuovere forme di collaborazione con altri soggetti preposti alla tutela ambientale per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni di cui alla presente legge.

Art. 12 Sanzioni amministrative

1. Per l'abbattimento, la rimozione o il danneggiamento di esemplari arborei a cui è attribuito il carattere di monumentalità ai sensi dell'art. 6 si applicano le sanzioni di cui al presente articolo.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, per l'abbattimento, la rimozione o il danneggiamento di esemplari arborei monumentali di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000,00 (cinquemila) euro a un massimo di 50.000,00 (cinquantamila) euro. *** con questi massimi e minimi la cifra da comminare sarebbe di 10.000,00 € (pmr= pagamento in misura ridotta) credo che sarebbe valida come deterrente anche una sanzione inferiore da 2.500,00 a 15.000,00 € e il pmr sarebbe 5.000,00 anche alcune sanzioni successive andrebbero ridimensionate** Per l'esecuzione di interventi di modifica della chioma o dell'apparato radicale, di consolidamento e di ancoraggio, o di interventi ricadenti nella Zona di protezione dell'albero (ZPA) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000,00 (duemila) euro a un massimo di 12.000,00 (dodicimila) euro.

3. Le sanzioni amministrative di cui al comma 2 si applicano per ciascun esemplare arboreo tutelato, sia esso singolo o facente parte di una formazione tutelata lineare o areale (filare o gruppo).

4. La Zona di protezione dell'albero (ZPA), in caso di abbattimento o di rimozione effettuati in assenza o in difformità dell'autorizzazione regionale, non può essere destinata ad uso diverso da quello in atto prima di tali interventi per i dieci anni successivi all'evento. L'inosservanza di tale divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000,00 (tremila) euro a un massimo di 20.000,00 (ventimila) euro.

5. Per l'abbattimento, la rimozione o il danneggiamento di alberi o di arbusti ricadenti nei boschi a cui è attribuito il carattere di vetustà ai sensi dell'art. 6 si applicano le sanzioni di cui al presente articolo.

6. Salvo che il fatto non costituisca reato, per l'abbattimento, la rimozione o il danneggiamento di alberi facenti parte di un Bosco vetusto regionale di cui al comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da minimo di 100,00 (cento) euro a un massimo di 500,00 (cinquecento) euro per ogni esemplare arboreo o arbusto interessato.

7. L'area in cui sono stati effettuati gli interventi di cui al precedente comma 6, in assenza o difformità dell'autorizzazione regionale, non può essere destinata ad uso diverso da quella in atto prima di tali interventi per i dieci anni successivi all'evento. L'inosservanza di tale divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 30,00 (trenta) euro a un massimo di 200,00 (duecento) euro per ogni esemplare arboreo o arbusto interessato.

8. Per le violazioni di cui al presente articolo, la Struttura regionale competente può prescrivere l'esecuzione di lavori di messa in pristino dei luoghi.

9. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste sono introitati al bilancio regionale.

10. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alle procedure di accertamento, contestazione e all'applicazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 13

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 110.000,00 per l'esercizio 2023 e di euro 235.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025, la Regione fa fronte mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo I spese correnti - "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di

previsione 2023-2025. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 14

Clausola Valutativa

1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.

2. A tale fine, la Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente per materia una relazione che fornisca le seguenti informazioni:

tipologia e localizzazione degli Alberi Monumentali **dei Patriarchi** e dei Boschi vetusti individuati sul territorio regionale ed assoggettati alle tutele previste dalla legge n. 10 del 2013;

tipologia e localizzazione degli Alberi monumentali **dei Patriarchi** regionali e dei Boschi vetusti regionali di cui all'art. 6 dalla presente legge;

misure adottate per favorire ed incentivare la conservazione e la valorizzazione degli Alberi Monumentali (AMI), degli Alberi monumentali regionali (AMR), **dei Patriarchi (PR)** dei Boschi vetusti (BV) e dei Boschi vetusti regionali (BVR);

riepilogo delle spese direttamente sostenute dalla Regione e dei contributi regionali erogati per la gestione e la valorizzazione degli esemplari arborei e dei boschi presenti sul territorio emiliano romagnolo a cui è stato riconosciuto il carattere di monumentalità o di vetustà.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli esemplari arborei che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 7 della legge n. 10 del 2013, già tutelati ai sensi dell'art. 6 legge regionale 2 del 1977 sono da considerare, a tutti gli effetti, Alberi monumentali regionali protetti ai sensi della presente legge.

2. L'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura -

Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato.